



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

e, p.c. ai Dirigenti. e ai referenti per l'inclusione degli AA.TT.

Oggetto: Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con disabilità.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, prevede all'art. 3, comma 2: «*Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica [...] b) alla definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, di alunni disabili ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica [...]; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale [...]*». Al successivo art. 13 è poi sancito: «*Il piano [...] individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative*».

Si evidenzia che tra i criteri di riparto delle risorse di organico del personale ATA risulta essere valorizzata la presenza di alunni con disabilità iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, ai fini dell'inclusione scolastica.

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Il collaboratore scolastico, su incarico attribuito dal Dirigente scolastico, può assumere compiti di particolare responsabilità nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.). e partecipa al processo di inclusione, interagendo e collaborando con il Dirigente scolastico, gli insegnanti, la famiglia e il personale sanitario al processo di integrazione, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Tale attività viene svolta dal collaboratore scolastico sulla base dei compiti inerenti al profilo professionale di appartenenza che, in base all'art. 47 del CCNL comparto scuola del 27.11.2007, sono costituiti “... a) *dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività*”, più compiutamente declinati nella Tabella A allegata allo stesso CCNL: “*Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. **Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47**”.*

Si ribadisce la responsabilità del dirigente scolastico nella predisposizione degli aspetti organizzativi finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e l'inclusione agli alunni con disabilità.

Infatti come già evidenziato i compiti delineati dal CCNL “Comparto scuola del 27.11.2007” e in particolare dalla tabella A rientrano pienamente nelle mansioni del collaboratore scolastico e

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

dovranno essere eseguiti a prescindere dalla formazione specifica, che è finalizzata a incrementare l'aspetto qualitativo della prestazione e in un'ottica di collaborazione scuola-famiglia.

In tal senso anche la Corte di Cassazione con Sentenza n. 22786/2016, ha affrontato la questione e ha condannato delle collaboratrici scolastiche al risarcimento dei danni cagionati a due alunne con grave disabilità per essersi infettate a causa del loro rifiuto di adempiere l'ordine di servizio del Dirigente Scolastico di assisterle a livello igienico. Si riportano alcuni passaggi della richiamata pronuncia: *“Non vi è dubbio che sulla base di un obbligo contrattuale, le imputate fossero tenute a prestare l'assistenza alla minore per le sue esigenze igieniche.... omissis ... si ritiene che una volta riconosciuta l'esistenza di uno specifico dovere derivante dalla normativa contrattuale, il comportamento omissivo delle imputate.... integra il reato di cui all'art. 328, comma 1, cod. pen., anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d'ufficio, dal momento che erano stato sollecitate dal dirigente scolastico all'espletamento di tale attività”*. Inoltre prosegue richiamando che *“il collaboratore scolastico, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, nonché assistenza personale degli alunni con disabilità, che non si esauriscono in lavoro meramente manuale, ma che implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche, sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, igiene, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di quest'ultime incombenze, compete a tali figure professionali la qualifica di incaricato di pubblico servizio (Sez. 6, n. 5543 del 07/03/2000)”*. In tema di risarcimento dei danni in relazione alle lesioni la Corte di Cassazione dichiara che *“I Giudici di secondo grado hanno correttamente ritenuto che la mancata sostituzione del pannolino ha determinato le lesioni accertate dalla dottoressa...”*.

In relazione al percorso giuridico e giurisprudenziale delineato, si evidenziano le responsabilità di natura disciplinare e penale nel rifiuto di mansioni rientranti nel profilo professionale di appartenenza e nella mancata attivazione del relativo procedimento disciplinare da parte del Dirigente scolastico.

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Assistenza specialistica

Proseguendo nella ricostruzione del quadro giuridico, si osserva che la competenza a fornire il servizio di assistenza specialistica è dei Comuni per le scuole della primaria e della secondaria di primo grado; della Provincia, per le scuole della secondaria di secondo grado (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98). Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis del DLgs 66/2017 che per chiarezza si riporta qui interamente: *“Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente 6 decreto; b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito dall'articolo 26 della medesima legge, nonché dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica”*.

Gli obblighi che scaturiscono dall'attuale assetto normativo sono stati ribaditi da diverse pronunce del TAR; nello specifico il TAR Catania, con sentenza n. 776 del 18 aprile 2018, ha affermato che *“una volta che siano confluite nel PEI le indicazioni in merito alla necessità dell'assistenza specialistica, incombe sul Comune l'obbligo di fornire tale assistenza, evidenziandosi al riguardo che l'art. 22 della*

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

L.R. n. 15 del 2004 stabilisce che "l'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei Comuni singoli e associati della Regione siciliana" (rimanendo ferma la competenza delle province regionali qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari). In altri termini, solo a seguito della individuazione delle ore di assistenza necessarie da parte del Gruppo di Lavoro e della confluenza della relativa indicazione nel Piano Educativo Individualizzato, sorge l'obbligo del Comune di fornire un assistente specializzato (sul punto la pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 3256/2016 del 14 dicembre 2016, nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, III, n. 2340/2016 del 13 ottobre 2016, T.A.R. Sicilia, Palermo, sentenza, n. 137 del 16-gennaio 2017).

Sull'obbligo dei Comuni a provvedere all'erogazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità, si richiama la sentenza T.A.R. Sicilia Palermo, n. 209 del 23 gennaio 2015 (e anche la sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 226 del 27 gennaio 2017).

In tal pronuncia sono richiamati gli artt. 12, commi 2 e 3, e 13 della L. n. 104 del 1992, i quali – in combinato disposto con l'attribuzione delle competenze ai Comuni dell'attività assistenziale in favore dei minorati psico-fisici, stabilita dall'art. 45 del D.P.R. n. 616 del 1977 e dall'art. 22 della L.R. n. 15 del 2004 - pongono chiaramente a carico dei Comuni il cogente obbligo di fornire, tra l'altro, l'assistenza igienico-personale agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con handicap fisici o sensoriali.

Relativamente alla Regione siciliana determinante appare, peraltro, chiaro il disposto dell'art. 22 della L.R. n. 15 del 5 novembre 2004, il quale - coerentemente con la previgente disposizione contenuta nell'art. 10 della L.R. n. 68 del 1981 - stabilisce che "1. L'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei Comuni singoli ed associati della Regione siciliana. 2. Rimane ferma la competenza delle province regionali per i servizi di cui al comma 1 qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari".

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

E', pertanto, chiara l'imputabilità al Comune resistente dell'obbligo giuridico di provvedere alla erogazione delle prestazioni funzionali alla tutela del diritto degli studenti disabili della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Al riguardo, va ribadito quanto osservato da questo Tribunale in fattispecie analoga alla presente e cioè che - a fronte del richiamato dato normativo – irrilevanti devono ritenersi le difficoltà finanziarie conseguenti alla mancata tempestiva approvazione del bilancio o alla incapienza dei capitoli dedicati alla assistenza, in quanto è fin troppo evidente che il Comune non può venire meno ad un obbligo cogente finalizzato a tutelare diritti primari, trattandosi di un servizio molto delicato da erogare a un minore affetto da disabilità grave (anche T.A.R. Sicilia, sez. I, 14 ottobre 2013, n. 1840).

Per la scuola secondaria di II grado si richiama la sentenza n. 2809 del 2 dicembre 2015, nella quale il Collegio giudicante ribadisce che “nel caso di specie, gravi sul libero consorzio di comuni intimato, nel cui ambito territoriale ricade la scuola frequentata dal figlio dei ricorrenti, l'onere derivante dallo svolgimento dei servizi di assegnazione di personale adeguato per l'assistenza igienico-sanitaria.”

Le tipologie di assistenza igienico-personale e la figura degli assistenti igienico personali nell'ambito dell'assistenza specialistica.

Per completezza espositiva si precisa che la figura professionale degli assistenti igienico-personale è disciplinata anche da normativa regionale e in particolare dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, che all'art. 16 prevede che la Regione, collaborando con gli altri enti coinvolti, assicura la «[...] fornitura dei specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/92 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dall'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni».

Tale norma è attualmente vigente e anche il parere del CGA n. 115-2020 non ha modificato l'assetto normativo, né avrebbe potuto farlo. Infatti come da dottrina e giurisprudenza tali pareri non sono vincolanti. A tal fine si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 2065 del 20 settembre 2017, che esamina la funzione consultiva di tale organo costituzionale (il Consiglio di Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 24.12.2003 n. 373, è una sezione staccata del Consiglio

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

di Stato). Da tale sentenza si evince chiaramente che *il quesito* (posto al Consiglio di Stato) *conduce all'espressione di un parere non vincolante*.

L'art. 41 della medesima legge n. 10/2019 ha lasciato invariato il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2016 ("funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali"), mentre ha sostituito il comma 2, prevedendo che «(a) *Il fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città Metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso*».

Come conseguenza di quanto richiamato l'attività di gestione della figura degli assistenti igienico-personali rientra nelle decisioni e nella responsabilità degli enti locali e della Regione Siciliana e in particolare dell'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. A tal proposito e al fine di garantire le maggiori opportunità in termini di inclusione agli alunni con disabilità la deliberazione della Giunta Regionale n. 323 del 23 luglio 2020 ha disciplinato l'attività degli assistenti igienico-sanitari. Tale deliberazione e le successive note dell'Assessorato alla Famiglia delle politiche sociali e del lavoro, hanno previsto per le scuole la possibilità di richiedere, tramite la figura dell'assistente igienico-personale, interventi di natura aggiuntiva, migliorativa e integrativa all'Ente Locale, anche con particolare riferimento alle specifiche mansioni previste nel profilo dell'assistente igienico-personale.

La competenza regionale dell'attività degli assistenti igienico-personali si evince anche dallo specifico stanziamento di € 5.000.000 per gli alunni della scuola secondaria di II grado, previsto dalla legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021. Ai fini dell'applicazione di tale norma è stato emanato dall'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il decreto di impegno n. 874 del 13 maggio 2021.

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Per ciò che concerne gli aspetti della cura dell'igiene, l'attività di assistenza agli alunni con disabilità rientra nelle competenze del collaboratore scolastico o di altro profilo professionale (come gli assistenti igienico-personali) in relazione al grado di specializzazione professionale richiesto per il relativo svolgimento: nel caso di un'assistenza di base, compresa tra le attività previste dall'allegato A del CCNL comparto scuola del 27.11.2007 (**uso dei servizi igienici e cura dell'igiene personale**), essa rientra tra le competenze del collaboratore scolastico; nel caso di attività aventi natura specialistica, essa rientra tra le competenze di altra figura professionale (come gli assistenti igienico-personali). **Per la qualificazione del livello di assistenza necessario alle esigenze dell'alunno con disabilità, occorre fare riferimento al Piano educativo individualizzato (P.E.I.) e al Piano assistenziale individualizzato (P.A.I.). Quindi a tali documenti, e soprattutto al PEI, occorre fare riferimento per le prestazioni e i servizi necessari ad assicurare una piena inclusione.**

Sul ruolo di tali documenti si richiama la sentenza del CGA n. 303 del 2018 che nelle motivazioni definisce: *Il primo, "Piano educativo individualizzato", di cui all'art. 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994- "è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione" ed è predisposto sulla base della "diagnosi funzionale - D.F." e del "profilo dinamico funzionale - P.D.F.", e redatto dal Gruppo misto, ossia il "Gruppo di lavoro operativo handicap - G.L.O.H. "*

Il secondo, c. d. PAI, è un programma assistenziale individualizzato che viene elaborato di solito da una équipe multiprofessionale, per quanto riguarda la presa in carico di utenti, sia adulti, che, come nel caso della controversia in oggetto, alunni disabili, che necessitano di ulteriori interventi, di natura prevalentemente assistenziale, aggiuntivi rispetto a quelli assicurati nell'ambito del sistema scolastico, in quanto necessari per assicurare l'integrazione scolastica dell'alunno stesso. Interventi che sono a carico non della struttura scolastica, ma degli enti locali.

Secondo tale sentenza: *"L'effettività del diritto all'istruzione, bene primario tutelato da un diritto sociale, che costituisce parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei disabili per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo della persona umana con disabilità (Corte Cost. n. 80 del 2010), omissis... In assenza di tali presidi assistenziali tali diritti sono infatti*

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

*destinati a rimanere sulla carta. Come per gli altri diritti sociali a prestazione, anche il diritto all'istruzione di un alunno disabile chiama in campo responsabilità pubbliche, essendo rimessa all'amministrazione una vera e propria obbligazione pubblica, consistente non solo nella predisposizione dei PEI, o del PAI, prima, ma anche nella loro **concreta attuazione**, dopo, in un quadro di risorse finanziarie limitate. **In questa prospettiva, trattandosi di servizi di assistenza igienico personale e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, integrativi dei servizi scolastici, spettava e spetta al Comune di omissis.... garantire, attivandoli, i necessari presidi assistenziali, idonei a garantire l'effettiva integrazione ed inclusione dell'alunno disabile nel contesto socio scolastico in cui vive. Il che trova conferma negli artt. 12, commi 2 e 3, e 13 della L. n. 104 del 1992, che in combinato disposto con la disposizione di cui all'art. 22 della l. r. n. 15/2004, che pone a carico dei comuni la competenza alla predisposizione dei servizi di assistenza igienico personale e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni affetti da handicap fisici o sensoriali, ferma la competenza delle province per i servizi agli alunni che frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori. Si tratta di una vera e propria obbligazione che direttamente la legge pone a carico dei comuni chiamati a dare attuazione alle relative disposizioni, indipendentemente dal fatto che la domanda volta ad ottenere un presidio assistenziale, sia volta ad ottenere la redazione del PAI, o a darvi attuazione, o ad aggiornarlo in base a nuove esigenze emerse dopo la sua redazione.***"

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3954 del 2013, ha precisato che *"mentre all'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un'adeguata integrazione scolastica (con la conseguenza che egli deve essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante), l'assistente educatore svolge un'attività di supporto materiale individualizzato, estranea all'attività didattica in senso stretto, finalizzata alla piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente attraverso lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione, precisandosi inoltre che le competenze comunali non attengono al generale bisogno educativo (rientrante nella sfera delle attribuzioni statali), ma riguardano gli interventi volti a facilitare il percorso formativo dei disabili"* (in termini analoghi anche T.A.R. Puglia, II, 655 del 2 aprile 2012).

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: darsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Come già evidenziato gli obblighi che scaturiscono dall'attuale assetto normativo sono stati ribaditi da diverse pronunce del TAR; nello specifico il TAR Catania, con sentenza n. 776 del 18 aprile 2018, ha affermato che *“una volta che siano confluite nel PEI le indicazioni in merito alla necessità dell'assistenza specialistica, incombe sul Comune l'obbligo di fornire tale assistenza, evidenziandosi al riguardo che l'art. 22 della L.R. n. 15 del 2004 stabilisce che "l'assistenza igienico-personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei Comuni singoli e associati della Regione siciliana" (rimanendo ferma la competenza delle province regionali qualora i soggetti da assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti superiori ed universitari). In altri termini, solo a seguito della individuazione delle ore di assistenza necessarie da parte del Gruppo di Lavoro e della confluenza della relativa indicazione nel Piano Educativo Individualizzato, sorge l'obbligo del Comune di fornire un assistente”*.

A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 20165/2020 è stato affrontato la questione del riparto della giurisdizione nel caso di ricorsi relativi all'assistenza specialistica, individuando la competenza del giudice civile. In tal senso il T.A.R. Sicilia, Palermo, sentenza n. 1 del 4 gennaio 2021.

Alla luce della premessa e analitica ricostruzione, questa Direzione Generale organizza un percorso formativo di 60 ore per l'assistenza di base agli alunni con disabilità rivolto ai collaboratori scolastici, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso istituzioni scolastiche della Sicilia, **al fine di potenziare le competenze professionali sopra richiamate, già contemplate dalla citata Tabella A del CCNL Comparto scuola 2006-2009**. Per lo svolgimento delle attività formative, da svolgersi obbligatoriamente entro il **15 novembre p.v.** saranno erogate risorse alle scuole polo **per la formazione**. Ognuna delle 28 scuole polo acquisirà le istanze di formazione per il suo ambito ed entro il giorno **8 ottobre 2021** e comunicherà al seguente indirizzo drsi.ufficio4@istruzione.it il numero di corsi da attivare. Le scuole polo saranno invitate a fornire rendicontazione entro e non oltre la data del 31 dicembre p.v. secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Tutti i dirigenti scolastici dovranno pertanto acquisire la disponibilità tra i collaboratori scolastici in servizio e in assenza di candidature, dovranno individuare e segnalare alla scuola polo del proprio ambito i nominativi di almeno tre collaboratori scolastici. La formazione sarà considerata servizio a tutti gli effetti (Accordo Nazionale 12 marzo 2009) e integrerà le competenze già presenti, infatti, come già evidenziato, i compiti delineati rientrano nelle mansioni del collaboratore scolastico e dovranno essere eseguiti a prescindere dalla formazione specifica, che è finalizzata a incrementare l'aspetto qualitativo della prestazione. Ai fini dell'individuazione del personale da formare i dirigenti scolastici sono anche invitati a valutare con le RSU le disponibilità acquisite e l'attività di assistenza degli alunni con disabilità, e soprattutto le mansioni relative alla cura dell'igiene, nell'ambito della sfera di autonomia relativa alla contrattazione integrativa di istituto.

Si suggeriscono alcuni criteri per l'individuazione:

- non godere del beneficio economico ex art. 7;
- non avere partecipato al precedente corso di formazione effettuata da questo USR;
- la parità di genere
- l'assenza di riduzione dei compiti per mansioni ridotte.

Si anticipa che questa Direzione effettuerà dei monitoraggi periodici sulla frequenza e sul livello di inclusione degli alunni con disabilità, a partire dalla disamina di quanto approvato dai collegi dei docenti all'interno del Piano Annuale di Inclusione dell'Istituto.

Si coglie l'occasione per ringraziare i dirigenti scolastici per l'organizzazione finalizzata a garantire una piena inclusione, e docenti e personale ATA per il lavoro quotidiano dedicato alla realizzazione del progetto di vita degli alunni con disabilità.

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: darsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Si allegano:

- elenco scuole polo formazione;
- scheda tecnica (A) sugli aspetti organizzativo-contenutistici;
- scheda di iscrizione (B) che dovrà pervenire entro il 30 settembre 2021 all'indirizzo email della sede individuata.

SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE

	Ambito	Istituzione	Indirizzo mail
AG	1	I.I.S. Gallo di Agrigento	agis02300r@istruzione.it
	2	I.I.S. Galilei di Canicattì	agis027004@istruzione.it
	3	I.I.S. Vetrano di Sciacca	agis01200a@istruzione.it
CL	4	S.M.S. "G. Carducci" di San Cataldo	clmm029001@istruzione.it
	5	I.C. S. Francesco di Gela	clic827008@istruzione.it
CT	6	L.S. "Leonardo" di Giarre	ctps05000x@istruzione.it l.s. "leonardo" di giarre
	7	I.C. "Don Milani" di Paternò I.C. "Don Milani" di Paternò	ctic84500v@istruzione.it
	8	I.C. Narbone di Caltagirone	ctic82500n@istruzione.it
	9	I.C. Italo Calvino di Catania	ctic89700g@istruzione.it
	10	I.C. "Di Guardo - Quasimodo" di Catania	ctic8ag00p@istruzione.it
EN	11	I.I.S. Medi di Leonforte	enis018002@istruzione.it
	12	I.I.S. Majorana-Cascino di P.zza Armerina	enis00700g@istruzione.it

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

ME	13	Liceo " E. Ainis" di Messina	mepm010009@istruzione.it
	14	I.C. n. 1 Foscolo di Taormina	meic88600x@istruzione.it
	15	I.I.S. Medi di Barcellona Pozzo di Gotto	meis03400b@istruzione.it
	16	ISS Merendino di Capo d'Orlando	meis02400r@istruzione.it
PA	17	I.T.I. Volta di Palermo	pais027002@istruzione.it
	18	Liceo delle Scienze Umane Finocchiaro Aprile di Palermo	papm010003@istruzione.it
	19	I.T. Pio La Torre di Palermo	pais03800c@istruzione.it
	20	I.T.I C.A. Dalla Chiesa di Partinico	patd09000p@istruzione.it
	21	S.M.S. Guastella di Misilmeri	pamm09900r@istruzione.it
	22	IISS "G. Salerno" di Gangi	pais01700b@istruzione.it
RG	23	Liceo Fermi di Ragusa LICEO E. FERMI DI RAGUSA LICEO E. FERMI DI RAGUSA LICEO E. FERMI DI RAGUSA	rgps01000r@istruzione.it
	24	I.I.S. Verga di Modica	rgis004004@istruzione.it
	SR	25	I.I.S. Majorana di Avola
	26	I.I.S. A. Ruiz di Augusta	sris009004@istruzione.it
TP	27	I.T.E.T. Caruso di Alcamo	tptd02000x@istruzione.it
	28	I.C. Pirandello Bosco di Campobello di Mazara	tpic81800e@istruzione.it

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

ALLEGATO A: Scheda Tecnica

Sono previste 60 ore totali di formazione da svolgersi in 15 incontri ciascuno con modalità blended (presenza/ on-line) per un max di 25 corsisti da svolgersi entro il 15 novembre 2021.

CONTENUTI ESSENZIALI

1. Il “ caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene della persona e dell’ambiente, assistenza all’alimentazione, cura di sé, modalità di supporto alla deambulazione, promozione del movimento a scuola, etc (4 incontri) tot. 16 ore;
2. Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di assistenza (3 incontri) tot 12 ore;
3. Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo d’integrazione (1 incontro) tot.4 ore;
4. Primo soccorso e assistenza in situazione difficili (interventi in casi di frattura e contusione, crisi respiratorie, soffocamento, etc...) (3 incontri) tot. 12 ore;
5. Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla relazione interpersonale all’integrazione nel gruppo (4 incontri) tot. 16 ore.

Tutti gli incontri avranno la durata di quattro ore.

COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI

- Per l’area giuridica: esperti di settore, dirigenti scolastici, dirigenti tecnici.
- Per l’area medico – sanitaria: medici esperti del settore, NPI, assistenti o operatori di comunità, infermieri specializzati.
- Per l’area relazionale: psicologi, psicopedagogisti, docenti specializzati.

I compensi per la docenza saranno individuati sulla base del DI n. 326 del 12 ottobre 1995.

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

ASSENZE

Sono previste, ai sensi della normativa vigente, un numero di ore di assenza pari ad 1/5 del totale.

ATTESTATO FINALE

A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato finale che conterrà, oltre al numero delle ore di formazione effettivamente svolte, anche i principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze acquisite. L'attestato costituirà credito professionale (art. 44 CCNL).

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

ALLEGATO B

Oggetto: Corso di formazione per collaboratori scolastici – Assistenza di base

La/Il sottoscritto/a _____ Dirigente scolastico dell'Istituto
_____ di _____,

avendo acquisito la disponibilità degli interessati, comunica i seguenti nominativi:

Inserire cognome e nome luogo e data di nascita SI /NO ex art. 7 CCNL

Sede prescelta per la partecipazione al corso : _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Riferimenti: tiziana.catenazzo@istruzione.it ; patriziaagata.fasulo@istruzione.it



Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: darsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it